

**Criteri e modalità per il riparto delle risorse del fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale e per la concessione dei contributi in attuazione dell'articolo 7, comma 4 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 (Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni Varie)**

### **1. Soggetti destinatari. Definizione**

1.1 Ai fini del presente atto, per soggetti destinatari dei contributi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 9/2017 si intendono: i comuni del Lazio con popolazione inferiore a 20.000 abitanti e le unioni di comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l. r. 9/2017, di seguito denominati destinatari.

### **2. Criteri generali per la concessione dei contributi**

2.1 Il quadro normativo di riferimento per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale di cui all'articolo 7 della l.r. 9 /2017 e delle relative modalità di gestione delle procedure è rappresentato dalle disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) e dalle disposizioni, ancora vigenti, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche.

2.2 Sono ammessi al contributo regionale i destinatari, come definiti al paragrafo 1, le cui istanze riguardino esclusivamente interventi relativi ad opere pubbliche in fase di realizzazione, per le quali sia stato completato almeno il sessanta per cento (60%) dello stato di avanzamento dei lavori.

2.3 I contributi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 9/2017, sono aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziare dai comuni o dalle unioni di comuni per la realizzazione dell'opera, non possono essere concessi in sostituzione di risorse già concesse dalla Regione per le medesime finalità e devono essere sufficienti al completamento integrale dell'opera.

2.4 Ciascun destinatario può presentare una sola istanza, per un importo massimo finanziabile pari ad euro 300.000,00, come contributo aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziare dai soggetti destinatari ed il contributo richiesto deve essere sufficiente al completamento integrale dell'opera, pena l'esclusione dall'ammissione al contributo.

2.5 L'istanza di contributo deve essere relativa ad un intervento il cui progetto esecutivo, contenente tutti gli elaborati di cui all'articolo 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche*, sia stato approvato con deliberazione di Giunta comunale, pena l'esclusione dall'ammissione al contributo.

2.6 All'istanza di contributo dovrà essere allegato il parere di cui all'articolo 4, della legge regionale 5/2002, acquisito secondo quanto indicato nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 5/2002.

2.7 L'ammissione al contributo regionale dei progetti presentati, la cui opera sia in corso di realizzazione come previsto all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 9/2017 avverrà fino alla concorrenza delle risorse stanziare e disponibili per competenza e cassa sul capitolo di spesa C12606, avente ad oggetto "Fondo regionale per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale (l. r. 9/2017, art.7) contributo agli investimenti a amministrazioni locali" "per l'anno 2017 e 2018".

2.8 Il contributo verrà erogato in tre trance: una quota del 30% a seguito dell'ammissione al contributo, avendo accertato il possesso dei requisiti richiesti, la quota del 60% verrà erogata, a seguito dell'esame positivo, della contabilità finale inviata alla struttura

regionale preposta alla verifica ed al monitoraggio dell'andamento dei lavori, il residuo 10% verrà erogato all'approvazione dell'atto di collaudo.

2.9 Il contributo viene concesso per sopravvenute esigenze che richiedono nuove risorse finanziarie per il completamento dell'opera purché compatibili con la normativa vigente in materia.

2.10 Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di infrastrutture provvederà ad individuare la struttura regionale demandata all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti finalizzati alla concessione dei contributi, secondo i criteri e le modalità stabilite, e agli atti necessari per la verifica tecnica e contabile circa l'andamento dei lavori da realizzare.

### **3. Risorse Finanziarie**

3.1 Alle risorse necessarie per l'erogazione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi in conto capitale relativi alle opere pubbliche di interesse locale di cui all'articolo 7 della l. r. 9/2017 si provvede:

- a) con uno stanziamento pari a 1.000.000,00 per l'anno 2017 a valere sull'impegno di spesa numero 43984/2017;
- b) con uno stanziamento pari a 5.000.000,00 per l'anno 2018;
- c) per le annualità successive, ove venisse rifinanziato il fondo, si provvede con la legge di stabilità regionale, ai sensi del d.lgs. 118/2011.

3.2 Le risorse da destinare alla concessione dei contributi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 della l. r. 9/2017 saranno impegnate ed erogate, comunque, in relazione alla disponibilità economico finanziaria di competenza e di cassa del periodo considerato.

3.3. Le economie derivanti da ribassi d'asta, o altre economie, verranno riprogrammate con successiva determinazione del Direttore della Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.

### **4. Modalità di presentazione della richiesta di contributo**

4.1 I destinatari, come definiti al paragrafo 1.1 ed in conformità ai criteri generali per la concessione dei contributi di cui al paragrafo 2, sono ammessi al contributo

esclusivamente previa presentazione di apposita domanda, che dovrà pervenire, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L., all'indirizzo di posta elettronica [infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it](mailto:infrastrutture@regione.lazio.legalmail.it), secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le domande con allegata documentazione tecnica ed amministrativa, saranno sottoposte alla valutazione tecnica ed economica di un'apposita commissione che sarà nominata con successivo provvedimento dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.

4.2 Ciascun destinatario, può presentare una sola domanda per un importo massimo finanziabile pari ad euro 300.000,00, come contributo aggiuntivo rispetto alle risorse già stanziare dai soggetti destinatari e sufficiente al completamento integrale dell'opera, pena l'esclusione dall'ammissione al finanziamento.

## **5. Ammissibilità ed aree di intervento**

5.1 Saranno ritenute ammissibili, esclusivamente, le domande di contributo, compilate e sottoscritte in ogni parte, che, conformi ai criteri generali per la concessione dei contributi di cui al paragrafo 1, ed in linea con la normativa di cui al decreto legislativo 50/2016 e successive modifiche ed alle disposizioni del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, siano corredate della seguente documentazione:

- a) copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo, da parte del richiedente, redatto ai sensi degli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e successive modifiche, contenente altresì l'indicazione delle risorse già stanziare dai soggetti destinatari;
- b) dichiarazione del RUP contenente gli estremi della avvenuta verifica e/o validazione del progetto, con dichiarazione dell'avvenuta acquisizione di tutti i pareri;
- c) relazione dettagliata sui lavori effettuati, con l'indicazione della natura delle risorse utilizzate, per i quali sia stato completato almeno il 60% dello stato di avanzamento, con allegata localizzazione dell'intervento su cartografia regionale in scala 1:10.000

e puntuale descrizione dei lavori necessari per l'integrale completamento dell'opera con relativo cronoprogramma;

- d) quadro tecnico economico (QTE) del progetto esecutivo di cui al D.P.R. 207/2010 e successive modifiche con evidenza delle voci che necessitano di nuove risorse finanziarie per il completamento dell'opera, attesa la mancata copertura per sopravvenute esigenze da motivare espressamente;
- e) parere, ove previsto, di cui all'articolo 4, della legge regionale 5/2002, acquisito secondo quanto indicato nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 5/2002;
- f) dichiarazione relativa alla proprietà o alla disponibilità (a partire dalla data di presentazione della domanda ed almeno ventennale) dell'immobile per cui è richiesto il contributo;
- g) dichiarazione attestante che l'intervento in fase di realizzazione è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato.

## **6. Controlli e verifiche**

6.1 La struttura regionale come individuata dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di infrastrutture come previsto al paragrafo 2.10, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, controlli e verifiche sull'avanzamento finanziario dell'attività per la realizzazione del completamento integrale dell'opera, nonché accertare le spese non ammissibili. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il destinatario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'attività di realizzazione dell'opera.

6.2 La Regione rimane estranea, comunque, ad ogni rapporto assunto con terzi in dipendenza della realizzazione del completamento dell'opera. Le verifiche effettuate secondo quanto previsto al paragrafo 6.1 riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il destinatario.

## **7. Revoca dei contributi**

7.1 E' disposta la revoca del contributo già erogato, allorquando il destinatario, cui è stato notificato il provvedimento di ammissione al contributo, non abbia proceduto a dare avvio alle attività necessarie per la realizzazione del completamento dell'opera entro 60 giorni dall'effettiva dall'erogazione dell'anticipo.

7.2 E' disposta, altresì, la revoca del contributo allorché il destinatario non abbia rispettato la tempistica delle attività di realizzazione dichiarata nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione come previsto al paragrafo 5.1 lettera d) relativamente al cronoprogramma per la realizzazione dei lavori necessari al completamento dell'opera, fatte salve le cause di forza maggiore e/o eventi non addebitabili al destinatario, adeguatamente documentate e/o motivate.

7.3 La revoca del contributo è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 10/bis della legge 7 agosto 1990, n.241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*) e successive modifiche e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento delle stesse.

7.4. Nel caso di revoca, il destinatario è obbligato a restituire alla Regione Lazio le somme da quest'ultima anticipate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo destinatario tutti gli oneri relativi all'intervento.

7.5. In caso di revoca parziale riferita alla parte di contributo relativa alle spese accertate non ammissibili, secondo quanto stabilito dalla documentazione della relativa fonte di finanziamento, le stesse restano a totale carico del destinatario.

## **8. Restituzione somme erogate e modalità di recupero.**

8.1 In caso di mancata restituzione del contributo oggetto di revoca parziale o totale da parte del destinatario nei 4 (quattro) mesi successivi alla notifica del provvedimento di revoca del contributo, la Regione provvede al recupero delle somme erogate, a mezzo di compensazioni sui trasferimenti regionali in favore del destinatario fino al concorso

della somma revocata oltre gli interessi legali maturati a far data dal decreto di revoca del contributo.

8.2 Le modalità di recupero saranno specificate con apposito atto del Direttore della Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.